

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni  
Titolo III - Dei singoli contratti

### **Art. 1824 Crediti esclusi dal conto corrente**

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.